

# **Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori**

**(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni  
di produttori, OOCOP)**

**Modifica del 26 ottobre 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 ottobre 2002<sup>1</sup> sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificata come segue:

*Art. 11 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori affidano a un organo di revisione indipendente il controllo della corretta utilizzazione dei contributi dei non membri. I risultati del controllo sono parte integrante del rapporto di cui all'articolo 13.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

26 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 919.117.72

*Allegato 1*  
(art. 10)

*Let. A*

**A. Organizzazione di categoria Interprofession du Gruyère**

*Abrogata*

*Allegato 2*  
(art. 11)

*Lett. A*

## **A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte**

### **1. Importo del contributo**

I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato.

### **2. Utilizzazione dei contributi**

Il contributo versato deve essere impiegato per le seguenti misure intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all'estero indipendentemente dalla marca:

- a. ricerche di marketing;
- b. pubblicità generica di base;
- c. misure generiche di promozione delle vendite;
- d. campagna informativa sul valore nutritivo, sulla freschezza e sulla qualità del latte e dei latticini;
- e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con Agro-Marketing Suisse (AMS);
- f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

### **3. Trasmissione di dati**

La TSM trasmette su richiesta alla PSL i seguenti dati:

- a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;
- b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

*Lett. B n. 4*

## **B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini**

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

*Lett. C n. 4*

### **C. Organizzazione di produttori GalloSuisse**

#### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

*Lett. D n. 4*

### **D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland**

#### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

*Lett. E n. 4*

### **E. Organizzazione di categoria Interprofession du Vacherin Fribourgeois**

#### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

*Lett. G*

### **G. Organizzazione di produttori Produttori svizzeri di bestiame bovino PSBB**

*Abrogata*